



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 678 del 24/02/2025

OGGETTO: Gestione di percorsi di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio sanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa Zona Distretto SDS Lunigiana, gara n. 9401109. Lotto unico: CIG A024441807- Ottemperanza alla Sentenza TAR Toscana n. 5/2025 del 07/01/2025 e chiusura del procedimento per impossibilità di procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sabrina Toncelli

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: Sabrina Toncelli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

101 Zona Distretto Lunigiana
Area Coordinamento Istituzionale Reti Territoriali e Socio Sanitario
Dipartimento Affari legali
Dipartimento Economico
Direttore Amministrativo
Direttore Servizi Sociali
UOC Affari Generali
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Contabilità Generale, Clienti e Fiscale
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Gestione di percorsi di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio sanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa Zona Distretto SDS Lunigiana, gara n. 9401109. Lotto unico: CIG A024441807- Ottemperanza alla Sentenza TAR Toscana n. 5/2025 del 07/01/2025 e chiusura del procedimento per impossibilità di procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione servizi socio sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con le deliberazioni n. 1109 del 19 ottobre 2016, n. 922 del 19 settembre 2017

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e - organizzativo del servizio sanitario regionale*”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- La Determinazione del Direttore Generale n. 1109 del 19/10/2016 che definisce l'assetto amministrativo dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016, e l'assegnazione del dirigente preposto alla struttura, nonché del funzionario titolare di incarico di posizione organizzativa;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/2018 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso che:

- con Dec. Dirigenziale n. 3463 del 31/10/2023 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della gestione di percorsi di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio sanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa Zona Distretto SdS Lunigiana. Indizione gara n. 9401109. Lotto unico: CIG A024441807;
- alla procedura di gara di che trattasi hanno partecipato i seguenti concorrenti:
 - Coop Di Vittorio con sede legale in Massa (MS), Via Del Cesarino 38, C.F./P.I. 00194480455,
 - e la Coop Nuovo Futuro con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Via G. Rossa 51, C.F./P.I. 00607790490;
- a conclusione della procedura, con Decreto Dirigenziale n. 1752 del 05/06/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto;
- l'appalto è stato aggiudicato, in coerenza con gli atti di gara e con i verbali delle sedute della Commissione Esaminatrice, alla Coop Nuovo Futuro per l'importo triennale di € 4.434.636,87

oltre ad IVA al 5%, distinto in € 3.786.802,94 per costi delle prestazioni assistenziali e € 434.220,75 per costi organizzativi oltre agli ad € 2.100,00 per oneri interferenziali;

Considerato che:

- contro il provvedimento di aggiudicazione e con l'esplicita richiesta di annullamento della gara, il concorrente non risultato aggiudicatario Coop. Di Vittorio ha presentato ricorso al TAR Toscana, iscritto a ruolo al n. 971/2024;
- il ricorso di che trattasi conteneva anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di aggiudicazione;
- con ordinanza cautelare del 25/07/2024 il TAR Toscana ha accolto l'istanza di sospensione riconoscendo, a seguito di un esame preliminare, la fondatezza del primo motivo di contestazione rappresentato dall'ipotetico mancato rispetto di un requisito degli atti di gara relativo al monte orario minimo per le prestazioni di coordinamento e di supporto amministrativo nell'ambito delle prestazioni organizzative;
- con successiva seduta di natura interlocutoria in data 29/10/2024 e con decisione del 31/10/2024 il TAR Toscana ha rinviato la decisione di merito al 04/12/2024, provvedendo ad effettuare la richiesta alla Stazione appaltante, di trasmissione del testo integrale dell'offerta tecnica del concorrente risultato aggiudicatario;
- con sentenza n. 5 del 07/01/2025, conseguente alla seduta del 04/12/2025, il TAR Toscana ha espresso la decisione sul merito con annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ponendo un termine di n. 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza per l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo provvedimento che tenga conto del monte ore inderogabilmente previsto dalla lex specialis per le prestazioni organizzative riferite alle funzioni di coordinamento, front office e gestione dei dati, senza poter fare riferimento in senso riduttivo alla nozione di costi indiretti, oltre a valutare la congruità dei costi di formazione indicati dalla Coop. Nuovo Futuro nella scheda di dettaglio dell'offerta economica;

Analizzati, in particolare i seguenti elementi costitutivi della sentenza n. 5 del 07/01/2025 di seguito riassunti:

- a) attribuzione di una "inequivocabile valenza prescrittiva ed inderogabile" alla parte della scheda tecnica allegata al Capitolato Speciale di gara, relativa all'indicazione delle ore di prestazioni organizzative riferite alle funzioni di coordinamento, front office e gestione dei dati;
- b) contestazione della favorevole considerazione da parte della stazione appaltante del riferimento ai "costi indiretti" non imputabili specificamente all'appalto, effettuata dall'aggiudicatario in risposta alla richiesta di chiarimenti relativa alla voce A) del dettaglio dell'offerta economica; il Tar Toscana nella sentenza contesta tale circostanza poiché, per la tipologia delle prestazioni richieste, tutto il personale tenuto a prestare la propria collaborazione, debba considerarsi stabilmente impiegato nella commessa;
- c) non pertinenza del richiamo al principio di equivalenza, in relazione alla proposta tecnico-organizzativa presentata dalla Coop. Nuovo Futuro, in quanto non riscontrabile tra i requisiti previsti dagli atti di gara;
- d) presunta esistenza di elementi vizianti nuovi nell'offerta di Nuovo Futuro sui quali tuttavia non sono stati formulati motivi aggiunti, sicché è stato precluso al Collegio di sindacare la legittimità dell'ammissione della offerta tecnica della Coop. Nuovo Futuro;

Rilevato, in merito all'elemento costitutivo di cui al punto a), che la considerazione di una attribuzione "inequivocabile valenza prescrittiva ed inderogabile" alle prestazioni di supporto organizzativo, anche sulla base di "una lettura non solo letterale ma anche sistematica del capitolato" si presta ad obiezioni che potrebbero costituire oggetto di appello;

Ritenuto di non ravvedere nel caso specifico neanche il carattere "essenziale" della specifica, riferita ad una prestazione di valore economico di modesta entità rispetto all'importo complessivo di

aggiudicazione e ad una prestazione strumentale e secondaria rispetto all'oggetto principale dell'affidamento;

Riscontrato che anche le statuizioni di cui ai punti b), c), d), potrebbero essere sindacate in sede di appello;

Preso atto che la sentenza del Tar Toscana dispone che l'Amministrazione, nel riesaminare la congruità, dovrà adottare un nuovo provvedimento;

Rilevato che l'utilizzo del termine "congruità" rientra nel procedimento di valutazione di anomalia dell'offerta di cui all'art. 110 del D.lgs 36/2023 rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante e che lo stesso si distingue dall'attività di verifica svolta dalla Commissione relativa alla coerenza tra l'offerta tecnica e l'offerta economica di cui al verbale 5B;

Evidenziata la diversa competenza della Commissione giudicatrice e del RUP, in merito alla valutazione delle offerte e dell'anomalia, come indicata dal disciplinare di gara art. 19:

- "la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti";
- "Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte";

Considerato che:

- l'art 20 del disciplinare di gara stabilisce che "la verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara" con la conseguenza che non possono essere rimessi in discussione dal RUP aspetti di idoneità e ammissibilità dell'offerta tecnico-economica di competenza della Commissione, incluso l'accettazione della nozione di costi indiretti in quanto ritenuti strettamente connessi e pertinenti rispetto al modello organizzativo proposto;
- l'obbligo consistente nella revisione della valutazione di congruità dell'offerta della Cooperativa Nuovo Futuro con esclusione della possibilità di far ricorso "in senso riduttivo" alla nozione di costi indiretti tende a generare confusione tra la precedente valutazione di coerenza tecnico-economica dell'offerta operata dalla Commissione e la verifica di anomalia, nell'ambito nella quale rientra il concetto di congruità, che non presenta una instaurazione del subprocedimento se non a seguito di una valutazione della stazione appaltante e in presenza di una offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa (in tal senso lo stesso TAR Toscana sez IV 18/01/2025 n. 79 che rileva che lo stesso subprocedimento non determina un obbligo di attivazione sulla base di considerazioni del ricorrente in ordine alla non congruità dei costi dell'offerta dell'aggiudicatario);

Rilevato, che il dispositivo della sentenza, pone, in capo alla Stazione Appaltante l'obbligo di riesaminare la congruità dell'offerta economica della Coop Nuovo Futuro indirizzando tale riesame alle voci di costo riferite alla voce A) e B) della scheda di dettaglio dell'offerta economica e quindi solamente a tali elementi senza poter procedere ad una valutazione complessiva;

Ritenuto opportuno procedere con una nuova convocazione della Commissione Giudicatrice per l'esame delle prescrizioni della sentenza e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale 5C del 11 Febbraio 2025, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che evidenziano quanto segue:

- la Commissione giudicatrice ribadisce il riscontro positivo in termini di coerenza tra l'offerta tecnica e l'offerta economica della Coop. Nuovo Futuro;
- la Commissione giudicatrice prendendo atto che la sentenza TAR Toscana n. 5/2025 esclude la possibilità di ogni riferimento alla nozione dei costi indiretti, ritiene, in presenza di tale vincolo, di

rappresentare, a seguito di ulteriori approfondimenti, le risultanze di una metodologia che consenta di accertare quale sarebbe stato l'esito finale della procedura qualora il monte ore riferito ai costi indiretti fosse stato valorizzato come "costo diretto" della commessa;

- che i lavori della Commissione giudicatrice rappresentati dal verbale 5C, per quanto sopra esposto, hanno portato alla riconsiderazione delle offerte di entrambi i concorrenti, indispensabile ai fini di stabilirne l'esito, anche se in via teorica;

Rilevato che dalla nuova istruttoria di cui verbale 5C della Commissione giudicatrice emerge un quadro complesso come rappresentato dai suoi specifici passaggi, anche di tipo interpretativo, dai quali consegue la prospettazione di esiti diversificati e tali da non rendere possibile disporre l'aggiudicazione con esito certo;

Considerato che tali esiti sono comunque diversamente determinati da una necessaria interpretazione integrativa dell'offerta della Coop. Nuovo Futuro che, per quanto oggettiva e finalizzata all'effettivo confronto, determina un intervento di revisione dei contenuti della stessa, ammissibile invece, di norma, solo in presenza di un errore materiale tale da non determinare l'alterazione della proposta originaria;

Ritenuto:

- quindi per i motivi espressi di procedere all'adozione di un provvedimento di non aggiudicazione della gara, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del disciplinare di gara;
- che il provvedimento di non aggiudicazione risponde comunque all'ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Toscana n. 5/2025 disponendo lo stesso comunque l'annullamento della procedura;

per le motivazioni espresse in narrativa:

DECRETA

1. di ottemperare alla Sentenza TAR Toscana n. 5 del 7 gennaio 2025, prendendo atto dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara Dec. Dir. n. 1752 del 05/06/2024;
2. di prendere atto degli esiti della nuova seduta della Commissione giudicatrice che ha proceduto all'esame ivi richiesto come da verbale 5C del 11 febbraio 2025, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di non procedere, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, a nuova aggiudicazione dell'appalto, in base alla facoltà prevista dall'art. 24 del disciplinare di gara e conseguentemente disporre l'annullamento dell'intera procedura in considerazione degli esiti della nuova istruttoria come rappresentati dal verbale 5C della Commissione Giudicatrice, dai quali emerge la prospettazione di esiti diversificati legati a passaggi istruttori anche di tipo interpretativo, tali da non rendere possibile disporre l'aggiudicazione con esito certo;
4. di procedere alle comunicazioni previste dall'art 2.3 del disciplinare di gara, tramite PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione o Piattaforma START;
5. di procedere alla pubblicazione e agli adempimenti ai fini della trasparenza ai sensi dell'art 28 del D.lgs 36/2023 mediante trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso la piattaforma telematica regionale START e con collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» Sezione Bandi di gara e contratti e la BDNC;
6. di attestare che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisizione Servizi Socio – Sanitari Dr.ssa Sabrina Toncelli che con la firma della proposta ha affermato l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co.41;

7. di dichiarare che con la sottoscrizione del presente decreto il Dirigente Responsabile ad Interim U.O.C. Acquisizione Servizi Socio – Sanitari attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 4;
8. di dare incarico alla UOC Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
9. di trasmettere un'altra copia integrale al Collegio Sindacale dell'Azienda USL, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Responsabile Unico del Progetto
Dr.ssa Sabrina Toncelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio-Sanitari
Dr ssa Sabrina Toncelli

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 24/02/2025 al giorno 11/03/2025.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia